

Montagna Vicentina
Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 00946750247
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 13 di Reg. del 26.03.2024

OGGETTO: approvazione proposta bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2023, revisione Statuto GAL Montagna Vicentina e convocazione Assemblea Soci GAL.

L'anno 2024 (duemila ventiquattro) addì 26 (ventisei) del mese di marzo alle ore 15:00 presso la sede del GAL ad Asiago (VI), in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Cognome Nome	Carica	Ente/organismo rappresentato	Gruppo di Interesse	Presente	Assente
Bonomo Agostino	Presidente	Confartigianato Imprese Vicenza	Settore Secondario	x	
Consolaro Manuel	Vicepresidente	Comune di Crespadoro	Pubblico	x	
Panozzo Dino	Consigliere	Coldiretti Vicenza	Settore Primario	x	
Zampieri Fabio	Consigliere	Confcommercio Vicenza	Settore Terziario	x	
Barolo Alessio	Consigliere	Comune di Asiago	Pubblico	x	

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti e assunte preliminarmente le dichiarazioni dei componenti del Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante la Direttrice Irene Gasparella che provvede alla stesura del presente verbale.

PREMESSE

Il Presidente riferisce quanto segue.

Il GAL Montagna Vicentina, società cooperativa a responsabilità limitata, opera sin dalla sua costituzione senza fini di lucro e nel rispetto dei limiti di mutualità prevalente previsti dalla normativa vigente. Secondo quanto previsto dallo Statuto del GAL, almeno una volta all'anno il Consiglio di Amministrazione procede con la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo per la cui predisposizione il GAL si avvale della consulenza del commercialista dott. Robertino Cappozzo.

Oltre al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 7 del 26.02.2024, ha ritenuto, in considerazione del lungo tempo trascorso (20 anni) dalla sua ultima modifica, di conferire al Notaio Muraro di Asiago (VI) la revisione dello Statuto del GAL da sottoporre all'approvazione dei Soci nell'Assemblea di aprile. In un'ottica di miglioramento della governance e in considerazione dell'attività espletata, pur non rientrando il GAL nella previsione di cui all'art. 2477 del codice civile, si ritiene opportuno valutare la necessità di proporre ai Soci la nomina di un organo di controllo monocratico avente anche funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITE le premesse;

ANALIZZATO il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2023 e la nota integrativa per la cui redazione il GAL si è avvalso della consulenza del dott. Robertino Cappozzo;

CONSIDERATO CHE dall'analisi risulta un credito appostato in bilancio derivante da quote insolte mai versate da l'ex Socio Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni per il quale è necessario richiedere un parere ai Soci prima di procedere con una sua eventuale svalutazione;

RICHIAMATO lo Statuto del GAL Montagna Vicentina la cui ultima modifica risale al 13 dicembre 2004;

ANALIZZATO inoltre lo Statuto del GAL trasmesso dal Notaio Giuseppe Muraro, incaricato della sua revisione;

RITENUTO in considerazione dell'attività espletata e in un'ottica di miglioramento della governance, di richiedere ai Soci la nomina di un organo di controllo con funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01;

STABILITO di convocare l'Assemblea Soci Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Consiliare del Comune di Roana (VI) in prima convocazione per lunedì 22 aprile 2024 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per martedì 23 aprile 2024 alle ore 9:30;

ACCERTATO che nel Consiglio di Amministrazione nessun gruppo di interesse controlla il processo decisionale come disposto dal Reg. (UE) 2021/1060 e dettagliati dalle DGR n. 294 del 21 marzo 2023 e n. 1690 del 29 dicembre 2023;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017 e aggiornato con deliberazione n. 4 del 24.05.2023;

ACQUISITA la dichiarazione dei presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

Dopo attenta analisi, con voti favorevoli ed unanimi:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2023 e la nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci **in allegato alla presente deliberazione sub a)**;

2. Di approvare la revisione dello Statuto del GAL Montagna Vicentina predisposta dal Notaio Muraro di Asiago da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci **in allegato alla presente deliberazione sub b)**;
3. Di procedere, in un'ottica di miglioramento della governance, con la richiesta ai Soci di nomina di un organo di controllo monocratico avente anche funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01;
4. Di convocare l'Assemblea dei Soci del GAL Montagna Vicentina presso la Sala Consiliare del Comune di Roana (VI) in prima convocazione per lunedì 22 aprile 2024 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per martedì 23 aprile 2024 alle ore 9:30 con il seguente ordine del giorno:

In parte ordinaria

- Relazione del Presidente;
- Approvazione del Bilancio d'esercizio e nota Integrativa al 31.12.2023;
- Presa d'atto Revisione UE.COOP 2023/2024;
- Ratifica rinuncia compenso CdA;
- Richiesta parere svalutazione crediti;

In parte straordinaria

- Approvazione revisione Statuto GAL Montagna Vicentina;

In parte ordinaria

- Nomina sindaco unico con funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01;
 - Varie ed eventuali;
5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 e dettagliati dalle DGR n. 294/2023 e n. 1690 del 29 dicembre 2023, in particolare a garanzia che nessun gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
 6. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 e dettagliati dalle DGR n. 294/2023 e n. 1690 del 29 dicembre 2023, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
 7. Di pubblicare la presente deliberazione entro 30 giorni sul sito istituzionale del GAL Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Agostino Bonomo
(firmato digitalmente)



IL SEGRETARIO
Irene Gasparella
(firmato digitalmente)

MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA G.A.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DELLA STAZIONE 1 36012 ASIAGO (VI)
Codice Fiscale	00946750247
Numero Rea	VI VI-293058
P.I.	00946750247
Capitale Sociale Euro	1.734 i.v.
Forma giuridica	SOC. COOP. E LORO CONSORZI ISCRITTI
Settore di attività prevalente (ATECO)	702100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A122526

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	153
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	457	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	93	0
Totale immobilizzazioni (B)	550	0
C) Attivo circolante		
 II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.668	41.016
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale crediti	26.668	41.016
IV - Disponibilità liquide	161.584	96.804
Totale attivo circolante (C)	188.252	137.820
D) Ratei e risconti	1.773	5.019
Totale attivo	190.575	142.992
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.989	1.734
VI - Altre riserve	0	(1)
Totale patrimonio netto	1.989	1.733
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.175	7.803
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	174.287	133.260
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti	174.287	133.260
E) Ratei e risconti	124	196
Totale passivo	190.575	142.992

Conto economico

31-12-2023 31-12-2022

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	72.200	76.090
5) altri ricavi e proventi		
altri	164.472	134.578
Totale altri ricavi e proventi	164.472	134.578
Totale valore della produzione	236.672	210.668
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	305	-
7) per servizi	103.177	90.760
9) per il personale		
a) salari e stipendi	96.088	84.037
b) oneri sociali	27.109	25.341
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.397	6.121
c) trattamento di fine rapporto	6.397	6.021
e) altri costi	-	100
Totale costi per il personale	129.594	115.499
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	527	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	527	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	527	-
14) oneri diversi di gestione	1.456	3.490
Totale costi della produzione	235.059	209.749
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.613	919
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	16	8
Totale proventi diversi dai precedenti	16	8
Totale altri proventi finanziari	16	8
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3	44
Totale interessi e altri oneri finanziari	3	44
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	13	(36)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.626	883
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.626	883
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.626	883
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e dei principi contabili nazionali; esso rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che segue, è stata adottata la forma abbreviata.

Descrizione	Limiti di legge	Esercizio in corso	Esercizio precedente
Attivo Patrimoniale	4.400.000	190.575	142.992
Ricavi	8.800.000	72.200	76.090
Dipendenti	50	3	2

Attività svolta e risultati conseguiti

Il gruppo di azione locale (GAL) Montagna Vicentina, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è un gruppo composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici che privati, che si riuniscono in un partenariato con lo scopo di elaborare ed attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (art. 32 Regolamento UE n. 1303/2013) dirette a favorire la crescita economica e sociale di un territorio. Il GAL Montagna Vicentina è, in altri termini, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo (quali associazioni, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica "concertata".

La cooperativa è pertanto retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. A questo proposito, per quanto attiene ai criteri seguiti nella gestione sociale e per il conseguimento degli scopi statutari, come richiesto dalla Legge 59/92, si precisa che lo scopo mutualistico è codificato dal dettato dell'art. 3 dello Statuto sociale, il quale prevede che la Cooperativa svolga la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente, in ossequio al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi, effettuati ai propri soci, devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni.

L'attività istituzionale della Cooperativa è codificata dal dettato dell'art. 4 dello Statuto sociale che recita: "considerata l'attività mutualistica, così come definita dal precedente articolo, la Cooperativa ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente, che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il mantenimento di un tessuto socio-economico diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo Locale.

Gli argomenti fondamentali che vanno a costituire il tema catalizzatore del Piano sono sviluppati sui seguenti settori:

- settore primario;
- settore artigianato e piccole imprese;
- settore pubblico;
- settore commercio/turismo.

La società intraprende inoltre tutte le attività previste dal Programma di Iniziativa Comunitaria denominato "LEADER" (*Liaison entre actions de développement de l'économie rurale*) introdotto con la riforma dei fondi strutturali. Tali fondi sono destinati alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione economica, sociale e territoriale (artt. 174-178 TFUE) delle zone rurali, nella consapevolezza che il ritardo nello sviluppo di alcune aree geografiche ostacola, nel lungo periodo, la crescita di tutta l'Unione Europea impedendo la piena realizzazione del mercato interno. Tre generazioni di Leader hanno visto la luce come programma di iniziativa comunitaria: Leader I (1991-93), Leader II (1994-99) e

Leader+ (2000-06). Nel periodo di programmazione 2007- 2013 l'approccio LEADER è stato finanziato dalla UE non come un programma di iniziativa comunitaria a sé stante (Leader I, Leader II, Leader+), ma all'interno dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Il Leader viene aggiunto ai tre Assi portanti della programmazione dei PSR per il 2007-2013 - competitività, ambiente e sviluppo rurale - come Asse metodologico n. IV (Reg. 1698 /2005, art. 61).

Nel periodo di programmazione 2014-2020 l'approccio CLLD (Community-Led Local Development /Sviluppo locale di tipo partecipativo) viene proposto sui fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP), soggetti a cicli di programmazione pluriennale di sette anni, mantenendo le stesse caratteristiche dell' approccio Leader (art. 32 Reg. UE 1303/2013: "lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati").

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Assemblea dei soci

Nel corso dell'anno 2023 l'Assemblea dei soci si è riunita tre volte in forma ordinaria con l'assunzione di sei atti deliberativi aventi ad oggetto:

1. Approvazione bilancio di esercizio e nota integrativa chiusi al 31.12.2022
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
3. Approvazione proposta di strategia di sviluppo locale 2023-2027;
4. Aggiornamento regolamento volto alla prevenzione del Conflitto di Interesse;
5. Approvazione strategia di Sviluppo Locale 2023-2027;
6. Approvazione quote soci anno 2024.

Consiglio di Amministrazione

L'attività decisionale del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina nell'anno 2023 si è concentrata in 14 sedute con l'assunzione di n. 46 atti deliberativi pubblicati e scaricabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web. In ciascuno degli atti deliberativi è stato accertato il rispetto della rappresentanza delle parti economiche e sociali e la società civile secondo quanto disposto dall' art. 34 del Reg. UE 1303/2013 e dei gruppi di interesse secondo quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b reg. (UE) 2021/1060. Nelle determinazioni è stata richiamata l'attenzione sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, in ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse", approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 4 del 20.12.2017 e successivamente aggiornato, in ottemperanza alla DGR 294 del 21 marzo 2023, con deliberazione dei Soci n. 4 del 24/05/2023.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non sono stati corrisposti emolumenti, ma è stato loro riconosciuto, a seguito di presentazione di distinte analitiche, il rimborso chilometrico delle spese vive sostenute per la partecipazione agli incontri del Consiglio di Amministrazione o per attività/incontri inerenti all'attività della struttura. Per l'anno 2023 le spese rimborsate agli amministratori ammontano a complessivi € 3.397,66 secondo quanto riportato nel sito istituzionale della cooperativa.

L'attività del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'anno 2023 si è focalizzata sull'attività preparatoria della strategia 2023-2027 che ha portato alla presentazione in Regione Veneto ad agosto 2023 del PSL *Montagna VIVA: insieme per il nostro domani* e nella gestione ordinaria della società. Il GAL partecipa inoltre, in qualità di partner assieme ad altre 50 organizzazioni internazionali, al progetto "Ruralities" finanziato dalla Commissione Europea nel quadro del Programma Horizon Europe con una dotazione di € 106.875,00 per il quale sono stati introitati per "*initial prefinancing*" di € 26.184,38.

Il Progetto ha l'obiettivo di potenziare la capacità di innovazione nelle aree rurali al fine di migliorare le condizioni di vita locali e contrastare il fenomeno dello spopolamento. Attualmente, si sta conducendo un'attività di mappatura del territorio e si stanno ponendo le basi per l'istituzione del Living Lab, al fine di valorizzare al meglio le risorse locali disponibili. Nel corso dell'anno 2023 inoltre la Camera di Commercio di Vicenza, socio GAL, ha assegnato al GAL la realizzazione del Progetto "Io Vivo qui: ti racconto la mia montagna" ideato dalla società per l'importo di € 10.000,00 all'interno del Progetto "Turismo".

Stato di avanzamento Programma Leader 2014-2022

Le risorse assegnate sono articolate in tre sotto misure (SM): 19.2 (sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo), 19.3 (sostegno alla preparazione e

realizzazione delle attività di cooperazione del GAL) che rappresentano la dotazione finanziaria a supporto dell'attuazione della strategia di sviluppo locale. La sottomisura 19.4. sostiene le attività di gestione e funzionamento del GAL.

Per la loro attuazione è stata assegnata al GAL Montagna Vicentina una dotazione complessiva di € 10.277.649,55.

QUADRO 7.1.1/bis - Risorse programmate- Dotazione PSL confermata e aggiornata al Reg. (UE) 2020/2220 DGR 1065/2021 e DDR 44/2021 (importi in euro)					
Tipo intervento 19.4.1		Tipo intervento 19.2.1		Tipo intervento 19.3.1	TOTALE PSL
Dotazione DGR 1547/2016	Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220	Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019	Dotazione Risorse REg. (UE) 2020/2220	Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019	
870.497,84	294.159,65	7.124.148,7	1.788.843,36	200.000,00	10.277.649,55

Sottomisura 19.2

Il Gal Montagna Vicentina ha attivato tutti gli interventi inseriti nel Programma di Sviluppo Locale "F.A.R. E. MONTAGNA", concedendo aiuti per complessivi € 9.515.973,03 pari al 106,77% della dotazione complessiva assegnata al GAL per la SM 19.2 di € 8.912.992,06 che al netto delle economie, rinunce e decadenze, al 31 dicembre 2023, risulta essere pari al 97,2% ovvero ad € 8.663.464,37. Sono stati finanziati complessivamente 183 progetti che hanno generato investimenti per più di 16 ml di euro. L'importo di aiuti liquidati ai beneficiari per anticipi, acconti e saldi risulta essere di € 7.424.347,03 (83,30%) della dotazione assegnata dalla Regione Veneto di € 8.912.992,06.

Sottomisura 19.3

La Regione Veneto ha assegnato al GAL Montagna Vicentina la somma complessiva di € 200.000,00 per la realizzazione di due progetti di cooperazione denominati "Veneto Rurale" e "Orto Ritrovato" che sono stati rendicontati nel corso dell'anno 2022.

Sottomisura 19.4

Al GAL sono stati assegnati complessivi 1.164.657,49 € pari all'80% della spesa ammissibile: la restante quota non coperta da contributo comunitario viene cofinanziata dai Soci. Da aprile 2016 (presentazione domanda di aiuto) al 31.12.2023, a seguito della presentazione delle spese rendicontabili, sono stati erogati da AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) complessivamente € 967.454,30 di cui € 217.624,46 in anticipazione.

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

In ordine alla mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a quanto previsto dall'art. 2513 primo comma, lett. a) c. c., che i relativi parametri sono stati contabilmente documentati nel Conto economico, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il bilancio della nostra Cooperativa.

A tale scopo si è provveduto ad evidenziarli nel seguente prospetto, in sintonia peraltro con quanto dettato dall'art. 2512 Codice civile:

Attività svolta prevalentemente in favore dei soci

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 76.090 (62.200,00 + iva quote versate dai Soci + 10.000

Camera Commercio, come da specifica tabella sotto riportata)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso i soci € 76.090

Rapporto percentuale 100,00%

Il rapporto percentuale tra gli importi relativi alla voce A.1 ed i ricavi delle vendite e delle prestazioni in favore dei soci è pari al 100%, risultante pertanto superiore alla percentuale indicata dal richiamato art. 2513 Codice civile.

Per quanto riguarda pertanto il disposto dell'art. 2 della Legge n. 59/92, ricordiamo che avendo la Cooperativa le caratteristiche sopraindicate, tutte le operazioni di gestione intraprese in questo periodo di attività sono state indirizzate e finalizzate al raggiungimento dei suddetti obiettivi in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale vigente, nell'intento di dare sempre migliori risposte alla comunità ed agli operatori presenti nelle aree rurali e di montagna. Viene sotto riporta tabella di dettaglio dei ricavi:

SOCIO	IMPORTO ANNUO RICAVI €
COMUNE DI ARSIERO	€ 1.250,00
COMUNE DI ASIAGO	€ 1.750,00

COMUNE DI BREGANZE	€ 1.750,00
COMUNE DI COLCESERA	€ 1.500,00
COMUNE DI CALTRANO	€ 1.000,00
COMUNE DI CALVENE	€ 800,00
COMUNE DI CRESPADORO	€ 800,00
COMUNE DI ENEGO	€ 800,00
COMUNE DI FOZA	€ 600,00
COMUNE DI GALLIO	€ 1.000,00
COMUNE DI LAGHI	€ 600,00
COMUNE DI LUGO DI VICENZA	€ 1.250,00
COMUNE DI LUSIANA CONCO	€ 1.500,00
COMUNE DI MAROSTICA	€ 2.500,00
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	€ 800,00
COMUNE DI PIANEZZE	€ 1.000,00
COMUNE DI RECOARO TERME	€ 1.500,00
COMUNE DI ROANA	€ 1.500,00
COMUNE DI ROTZO	€ 600,00
COMUNE DI SALCEDO	€ 800,00
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	€ 600,00
COMUNE DI VALDAGNO	€ 2.500,00
COMUNE DI VALDASTICO	€ 800,00
PROVINCIA DI VICENZA	€ 2.500,00
CCIAA	€ 2.500,00
UNIONE MONTANA ALTO ASTICO	€ 2.500,00
UNIONE MONTANA ASTICO	€ 2.500,00
UNIONE MONTANA DEL BASSANESE	€ 2.500,00
UNIONE MONTANA PASUBIO	€ 2.500,00
UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA 7C	€ 2.500,00
CONFCOMMERCIO	€ 2.500,00
CONFARTIGIANATO	€ 2.500,00
COLDIRETTI	€ 2.500,00
CAEM	€ 2.500,00
BANCA ALTOVICENTINO	€ 2.500,00
CONFCOOPERATIVE VICENZA	€ 2.500,00
SPINFLIFE	€ 2.500,00
	€ 62.200,00
CCIAA	€ 10.000,00
TOTALE	€ 72.200,00

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2023 il GAL ha svolto delle attività per il socio Camera di Commercio di Vicenza per un importo di € 10.000 oltre IVA a valere sull'aumento del 20% del diritto annuo tra cui il Progetto "Turismo".

Nel corso dell'anno 2023 la compagine societaria ha subito le seguenti modifiche:

- **Adesione Comune di Lugo di Vicenza:** accolta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 06.04.2023

- **Adesione Unione Montana Alto Astico:** accolta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 06.04.2023
- **Adesione Unione Montana del Bassanese:** accolta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 08.06.2023
- **Adesione Comune di Nogarole Vicentino:** accolta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 03.07.2023

Principi di redazione

Principi di redazione

Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del numero 1-bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Correzioni di errori rilevanti

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione

Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24).

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16).

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Sono iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

L'ammortamento imputato a conto economico è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce..

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n. 16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un piano di rigorosa sistematicità, l'impostazione del processo di ammortamento.

Rimanenze

I beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società sono iscritti, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 13), al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Non risultano rimanenze iscritte a bilancio al 31.12.2023.

Crediti (nell'attivo circolante)

Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile.

Disponibilità liquide

Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo 19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.

Ratei e risconti (nell'attivo)

I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18).

Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti attivi, invece, se i futuri benefici economici correlati ai costi differiti sono di valore inferiore a quanto riscontato, occorrerà procedere ad opportune rettifiche di valore.

Patrimonio netto

Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile, secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC 31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile. Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento ai fondi per imposte, anche differite, ed a quelli per gli strumenti finanziari derivati passivi, rispettivamente, dall'OIC 25 e dall'OIC 32.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Debiti

Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al valore nominale (come definito dall'OIC 19).

Ratei e risconti (nel passivo)

I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18).

Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi, invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Erario c/rap Euro 1626

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, i ricavi da prestazioni sono riconosciuti al momento dell'effettuazione degli stessi e si perfezionano con l'emissione della fattura.

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Criteri di rettifica

Nella redazione del presente bilancio non ci si è avvalsi di alcun criterio di rettifica.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Nessun valore espresso in valuta è presente in bilancio.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Non vi sono rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali per debiti altrui.

Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione.

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa e che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Altre informazioni**Altre informazioni**

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel seguente prospetto si forniscono le informazioni inerenti le variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti alla data di chiusura dell'esercizio, distinguendoli tra richiamati e non richiamati:

Nel corso dell'anno 2023 sono state incassate adesioni per complessivi Euro 153. Il relativo provento è stato imputato all'anno 2022 in base al principio di competenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	153	(153)	-
Totale crediti per versamenti dovuti	153	(153)	0

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	14.236	-	14.236
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.236		14.236
Valore di bilancio	0	0	0
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	984	119	1.103
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	26	26
Ammortamento dell'esercizio	527		527
Totale variazioni	457	93	550
Valore di fine esercizio			
Costo	15.220	93	15.313
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.763		14.763
Valore di bilancio	457	93	550

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 e 6 del codice civile, le informazioni inerenti l'analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti presenti nelle immobilizzazioni finanziarie:

	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	93	93	93
Totale crediti immobilizzati	93	93	93

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nei seguenti prospetti viene evidenziato l'elenco delle partecipazioni immobilizzate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate come previsto dall'art.2427 comma 1, numero 5 del codice civile:

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nei seguenti prospetti viene evidenziato l'elenco delle partecipazioni immobilizzate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese collegate come previsto dall'art.2427 comma 1, numero 5 del codice civile:

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Ripartizione secondo aree geografiche dei crediti immobilizzati iscritti alle voci B.III.2 dello stato patrimoniale:

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le informazioni inerenti ai dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica:

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	93	93
Totale	93	93

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, le informazioni inerenti l'analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine:

La società non possiede voci di crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante

Rimanenze

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti l'analisi delle variazioni delle rimanenze:

La società non possiede rimanenze a magazzino al 31.12.2023.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	32.263	(9.493)	22.770	22.770
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	577	(577)	-	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.715	1.183	3.898	3.898
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.461	(5.461)	-	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	41.016	(14.348)	26.668	26.668

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le informazioni inerenti la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica:

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	22.770	22.770
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	3.898	3.898
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	26.668	26.668

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6-ter) del codice civile, le informazioni inerenti i crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine:

La società non possiede voci di crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	96.521	64.954	161.475
Denaro e altri valori in cassa	283	(174)	109
Totale disponibilità liquide	96.804	64.780	161.584

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci dell'attivo:

Ratei e risconti attivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti attivi:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	22	(22)	-
Risconti attivi	4.997	(3.224)	1.773
Totale ratei e risconti attivi	5.019	(3.246)	1.773

Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci:

Oneri finanziari capitalizzati

Si forniscono, in conformità con quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, le informazioni inerenti gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale:

La società non possiede oneri finanziari capitalizzati.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi	
Capitale	1.734	306	51	1.989
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)	1	-	-
Totale altre riserve	(1)	1	-	0
Totale patrimonio netto	1.733	307	51	1.989

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art. 2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria: esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:

a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di utilizzazione", servendosi di questa legenda:

- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
- D = per altri vincoli statuari
- E = altro

b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti. Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	1.989	B	1.989
Altre riserve			
Totale altre riserve	0		-
Totale	1.989		1.989
Quota non distribuibile			1.989

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni dei fondi per rischi ed oneri:
La società non possiede fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	7.803
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	6.398
Utilizzo nell'esercizio	26
Altre variazioni	0
Totale variazioni	6.372
Valore di fine esercizio	14.175

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2023 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	84	13.252	13.336	13.336
Debiti tributari	6.815	(3.190)	3.625	3.625
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.805	(1.087)	4.718	4.718
Altri debiti	120.556	32.052	152.608	152.608
Totale debiti	133.260	41.027	174.287	174.287

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2023, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le informazioni inerenti la suddivisione dei debiti per area geografica:

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	13.336	13.336
Debiti tributari	3.625	3.625

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.718	4.718
Altri debiti	152.608	152.608
Debiti	174.287	174.287

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le informazioni inerenti le garanzie reali sui beni sociali:

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	174.287	174.287

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, le informazioni inerenti i debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine:

La società non possiede voci di debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	196	(72)	124
Totale ratei e risconti passivi	196	(72)	124

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A) Valore della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	72.200	76.090	(3.890)
2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti	0	0	0
3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5a) contributi in conto esercizio	0	0	0
5b) altri ricavi e proventi	164.472	134.578	29.894
Totali	236.672	210.668	26.004

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile, le informazioni inerenti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	72.200
Totale	72.200

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	305	0	305
7) per servizi	103.177	90.760	12.417
8) per godimento di beni di terzi	0	0	0
9.a) salari e stipendi	96.088	84.037	12.051
9.b) oneri sociali	27.109	25.341	1.768
9.c) trattamento di fine rapporto	6.397	6.021	376
9.d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
9.e) altri costi	0	100	(100)
10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	527	0	527
10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide	0	0	0
11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	1.456	3.490	(2.034)

Totali	235.059	209.749	25.310
--------	---------	---------	--------

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate	0	0	0
15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate	0	0	0
15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti	0	0	0
15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti	0	0	0
15.e) proventi da partecipazioni - altri	0	0	0
16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate	0	0	0
16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate	0	0	0
16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti	0	0	0
16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle controllanti	0	0	0
16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese	0	0	0
16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate	0	0	0
16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate	0	0	0
16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti	0	0	0
16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti	0	0	0
16.d5) proventi diversi	16	8	8
17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate	0	0	0
17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate	0	0	0
17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti	0	0	0
17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti	0	0	0
17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri	3	44	(41)
17bis) utili e perdite su cambi	0	0	0
Totali	13	(36)	49

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Movimentazione delle rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie:

D.18) Rivalutazioni			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
totali	0	0	0
D.19) Svalutazioni			

Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
totali	0	0	0

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, le informazioni inerenti i ricavi di entità o incidenza eccezionali:

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non risultano ricavi di entità o incidenza eccezionali iscritti a bilancio al 31.12.2023.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
IRAP	1.626	765	861
IRES	0	118	(118)
Totali	1.626	883	743

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- Ires 24,0%
- Irap 3,9%

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le informazioni inerenti il personale:

La società possiede tre dipendenti, due a tempo pieno e uno part-time.

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente nel corso dell'anno.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si forniscono le informazioni inerenti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2447 bis del codice civile, le informazioni inerenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare:

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si precisa che non risultano patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, le informazioni inerenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale:

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si precisa che non risultano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, le informazioni inerenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fornite le informazioni relative all'ammissione di nuovi soci rispetto all'anno precedente.

Il partenariato al 31.12.2023 risulta composto da 37 soci, rappresentanti di attività ed interessi dell'ambito territoriale designato in cui opera il G.A.L. Montagna Vicentina.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L.124/2017, art.1, comma 125 bis.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, le informazioni inerenti la destinazione del risultato dell'esercizio:

Questo Consiglio di Amministrazione, nella convinzione di aver ben operato nel rispetto della legge, chiede agli enti soci di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2023 con un saldo a pareggio.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il presidente del consiglio di Amministrazione

f.to Bonomo Agostino

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Robertino Cappozzo, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 1848, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.

Allegato "A" al N. Repertorio

N. Raccolta

STATUTO SOCIALE

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - REGIME

MUTUALISTICO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata

**"GAL MONTAGNA VICENTINA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA".**

abbreviabile in "GAL Montagna Vicentina".

La sede legale è fissata nel Comune di Asiago (VI) (di seguito indicata anche come "Cooperativa" o "GAL").

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, potrà procedere all'apertura di sedi operative o di rappresentanza anche altrove.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro dei Soci. Eventuali cambi di domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati alla società mediante pec ovvero posta raccomandata a/r.

Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, e come in seguito specificate, le norme sulla società a responsabilità limitata, e ciò fin quando la cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.; ove non sussista più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della società per azioni in quanto compatibili.

Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle cooperative.

Art. 2 - Durata

La società cooperativa è contratta fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti), salvo proroghe od anticipato scioglimento.

Art. 3 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'articolo 2512 ss. c.c., per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispettare la condizione per la quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni.

Titolo II

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 4 - Scopo sociale

La Società Cooperativa ha come scopo l'istituzione di una organizzazione composta da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati per l'elaborazione ed attuazione di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree rurali ed in particolare per l'attuazione

delle opportunità previste dall'Unione Europea con particolare riferimento allo Sviluppo locale LEADER attuato attraverso Strategie di Sviluppo Locale (SSL), nonché per la partecipazione ad altri progetti europei, nazionali, regionali e locali. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo europei, nazionali, regionali, provinciali, locali e di enti/organizzazioni esistenti sul territorio che operino con obiettivi di sviluppo socio economico del territorio.

La Società potrà anche realizzare progetti, coerenti con quanto previsto nell'oggetto sociale, affidatigli dai Soci e/o da soggetti terzi.

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 c.c.,

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento alle esigenze ed agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale la realizzazione di progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico e l'identità sociale e culturale delle aree rurali della provincia di Vicenza e prioritariamente dell'iniziativa Leader, nonché altri progetti socio-culturali atti a ridurre il divario tra le zone rurali e le aree urbane.

In tale ambito la Società Cooperativa promuoverà e realizzerà iniziative a sostegno delle realtà pubbliche e private presenti ed attive sul territorio, in diversi settori di attività economica e sociale.

Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria ivi compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni sociali (in società, fondazioni, associazioni ecc.) a supporto dell'attività svolta dalla Cooperativa a condizione che la partecipazione non modifichi l'oggetto sociale.

Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la Cooperativa potrà altresì accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

La società potrà procedere all'acquisto di immobili in genere, usufruendo delle agevolazioni e benefici previsti dalla normativa vigente nazionale, regionale e comunitaria ed, in particolare, di qualsiasi altra normativa presente e futura che preveda agevolazioni, anche di carattere fiscale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive,

strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'intermediazione dei valori mobiliari e delle altre attività regolate dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizione di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.

Gli scambi con i soci dovranno essere prevalenti rispetto agli scambi con i terzi alla luce dei parametri di cui all'art. 2513 c.c.

Tuttavia potrà svolgere direttamente attività commerciale, sempre rispettando i parametri della mutualità prevalente.

Titolo III

SOCI

Art. 7 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo o superiore al massimo previsti dalla legge, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.

Possono essere soci, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, gli enti pubblici e privati, ovvero associazioni di categoria tra imprenditori, loro consorzi, istituti di credito, gli operatori economici e sociali in forma aggregata e rappresentanti degli interessi del territorio che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, e che siano in linea con gli obiettivi strategici e i piani di sviluppo territoriale ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo della società.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda,
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'ammissione di nuovi soci sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di domanda motivata degli aspiranti soci e verificati i requisiti di ammissione. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, della clausola compromissoria di cui infra, di osservare le deliberazioni già adottate dagli organi della società e le disposizioni contenute nell'eventuale Regolamento adottato dalla Cooperativa, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Per essere ammessi alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che delibera in via definitiva.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, il quale viene di conseguenza invitato ad eseguire il versamento.

I soci si impegnano a sostenere finanziariamente l'attività della cooperativa ed il raggiungimento dello scopo sociale, per la quota di competenza, stanziando e versando i fondi necessari a garantirne il funzionamento per l'intero periodo di programmazione. Essi si impegnano inoltre a collaborare alla realizzazione dello scopo sociale, per quanto di competenza, con azioni concrete e adeguando la propria attività alle decisioni prese dalla cooperativa.

L'eventuale provvedimento di rigetto, motivato, verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa delibera.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

I soci che entrano a far parte della cooperativa sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione.

I soci che entrano a far parte della cooperativa in corso d'anno sono comunque tenuti al versamento dell'intera quota di funzionamento annuale.

Art. 10 - Obblighi dei soci

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle

spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- annualmente i contributi in denaro per il funzionamento della società nella misura, nei termini e con le modalità che saranno fissate di anno in anno dall'assemblea, con obbligo di versamento per l'intera durata della programmazione;

b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni;

c) di partecipare, in generale, all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;

d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione e/o funzionamento, da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - Recesso

Il socio che intende recedere dalla società dovrà inviare la comunicazione al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e volontario, anche ai sensi e per gli effetti del successivo art. 20;

b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

Il recesso non può essere parziale.

L'organo amministrativo deve esaminare la richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o

meno dei motivi, ovvero il decorso del termine di cui all'art. 20, che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Nell'ipotesi di cui ai punti b) e c), se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'art. 2286 c.c.;
- nel caso di cui all'articolo 2288, primo comma, c.c.;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;
- nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti alle autorità giudiziarie.

Art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di ogni rapporto con la società.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso ovvero il decorso del termine di cui all'art. 20.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Resta fermo in ogni caso in capo al socio recedente o escluso l'obbligo di versare alla società la quota di funzionamento per l'intero periodo di programmazione.

Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo

scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente la tassa di ingresso e di funzionamento stabilita dall'organo amministrativo.

Titolo IV

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale dal minimo di euro 51,00 (cinquantuno virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro un maggior termine, non superiore però a centottanta giorni, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del cod. civ.. In questo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 18 - Trasferimento delle quote sociali

Ai sensi dell'art. 2530 c.c. è fatto divieto al socio di cedere la partecipazione sociale.

Lo stesso può, tuttavia, recedere dalla società con preavviso di novanta giorni.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che

siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, fermo restando l'obbligo di corrispondere le quote sociali per l'intero periodo di programmazione.

Titolo V

GOVERNO DELLA SOCIETÀ

Art. 19 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, se nominato.

Sezione I

Assemblea

Art. 20 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci, con pec o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, ovvero il maggior termine sopra indicato, dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nell'art. 17 (diciassette) del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Art. 21 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la nomina degli amministratori e il numero dei componenti dell'organo amministrativo mediante voto segreto nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, i soci che lo richiedano, hanno il diritto di far risultare dal verbale, in maniera palese, l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione;
3. la nomina del sindaco unico o dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e/o del revisore o società di revisione;
4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

6. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò nel rispetto delle inderogabili norme di legge ed alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

E' riconosciuta all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (per cui l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente), omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In questa ipotesi l'organo amministrativo dovrà indicare le modalità di collegamento (con facoltà di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

Nel caso di votazioni da tenersi mediante voto segreto la decisione del partecipante di collegarsi in videoconferenza comporta implicita rinuncia ad avvalersi del voto segreto, risultando così il suo voto sempre palese; l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo non potrà tenersi solo in audio videoconferenza. (Salvo diverse inderogabili disposizioni di legge; es. emergenza per COVID-19: in tal caso il voto dovrà essere per tutti palese).

Art. 22 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materie di s.r.l.:

- in prima convocazione quando intervengano personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci, con precisazione che per la messa in liquidazione della società l'assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, dovrà deliberare con il 75% dei voti favorevoli.

Art. 23 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte e dei contributi annui.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe. Le deleghe, da trasmettersi entro l'inizio dell'assemblea tramite pec, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate.

Art. 24 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II
Consiglio d'Amministrazione

Art. 25 - Amministratori

La cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da cinque a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero nel rispetto delle norme vigenti.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Il consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice-Presidente.

Art. 26 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con pec, lettera raccomandata a/r, email con risposta di ricezione o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni solari prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico o i sindaci effettivi, se nominati.

L'organo amministrativo può riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto per l'assemblea, in quanto compatibili.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel rispetto delle norme vigenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

È vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) procede alla convocazione dell'assemblea ed alla esecuzione delle sue delibere;
- b) delibera sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
- c) redige il testo del regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) redige il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite;
- e) effettua investimenti di natura immobiliare;
- f) decide sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi patrimoniali;
- g) assume e licenzia il personale dipendente, determinandone le mansioni e l'inquadramento contrattuale, nonché procede all'eventuale nomina del direttore;
- h) delibera sulla partecipazione a Consorzi Regionali o Nazionali eventualmente costituiti, con il fine di coordinare e potenziare le attività della Cooperativa nonché ad altri enti e società aventi identico scopo;
- i) conferisce procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- j) fissa l'ammontare delle eventuali quote di funzionamento annuali nonché il valore delle quote sociali.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare tempestivamente l'assemblea al fine di ricostituire il Consiglio di Amministrazione e quindi di nominare i

Consiglieri venuti meno nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 - Rappresentanza legale

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.

Sezione III

Organo di controllo - revisione contabile - organismo di vigilanza

Art. 28 - Organo di controllo

L'assemblea può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ove si verificano i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt. 2543, primo comma, e 2477 c.c., indi se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio in caso di controllo di una S.p.A.);
- c) per due esercizi consecutivi, superi uno dei seguenti limiti:

- attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.000.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4.000.000 euro;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo può riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto per l'assemblea, in quanto compatibili.

Art. 29 - Nomina e competenze dell'organo di controllo

Non può essere nominato alla carica di sindaco e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco sia stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco può esercitare anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

Al sindaco possono essere attribuite anche le funzioni di Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare, agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci, l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella

relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare, senza ritardo, sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 29 - Revisore legale dei conti

Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria e salvo norme inderogabili di legge - la società nomini, per il controllo contabile, un revisore esterno, o società di revisione questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 30 - Organismo di vigilanza e controllo

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, il Consiglio di Amministrazione può nominare un organismo di Vigilanza e Controllo composto da uno o tre membri, avente l'obiettivo di vigilare sulla corretta adozione ed applicazione del Modello previsto dalla normativa medesima.

Nel caso di organo composto da tre membri, uno deve essere esperto in campo contabile, uno in ambito legale ed uno esperto delle dinamiche interne dell'azienda.

In particolare l'organismo di vigilanza e controllo deve:

- vigilare sull'effettività del Modello e controllare la sua applicazione
- verificare l'adeguatezza del Modello
- ricevere ed analizza le segnalazioni pervenute dall'interno della cooperativa
- compiere analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello
- aggiornare il Modello

L'Organismo di Vigilanza e controllo è un organismo dotato di autonomia di azione e di specifici poteri, soprattutto diretti al compimento di controlli in merito alle attività poste in essere dagli operatori della società, al fine di verificare il rispetto delle regole del Modello da parte di tutti coloro i

quali prendono attivamente parte alla vita aziendale (siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, partner, fornitori). Al fine dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza e Controllo può accedere a tutta la documentazione aziendale e segnalare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, eventuali violazioni del Modello, affinché vengano adottati, nei confronti dei soggetti responsabili di dette violazioni, gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Titolo VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti casi:

- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- volontà dei soci che dovranno deliberare con il voto favorevole del 75% sia in prima che in seconda convocazione.

Nel caso in cui si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese competente.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato, vige l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/1992.

Titolo VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco o collegio sindacale o revisore o società di revisione

(se nominati), oppure nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali dei Conti di ..., che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale.

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico (o le eventuali modalità di ripartizione) del costo dell'arbitrato.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno il settanta per cento dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Direzione

Alla direzione, spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Cooperativa volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia peraltro con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine prende altresì parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, escluse casistiche che lo riguardino personalmente. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Cooperativa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni è responsabile principalmente della:

- gestione dei rapporti con gli organi statutari del GAL;
- coordinamento nell'attuazione delle decisioni assunte dagli organi sociali;
- coordinamento delle risorse umane;
- gestione dei rapporti con l'Autorità di Gestione regionale e l'Avepa.

In caso di assenza o impedimento, il direttore può essere sostituito da altro dipendente o collaboratore della Cooperativa designato dal Consiglio di amministrazione.

Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore della Cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

Art. 37

Rinvio

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere, in fatto, osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.